

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"CONTROCORRENTE APS"

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"CONTROCORRENTE APS"**, con sede in **via Tombarelle 25, Faenza (RA)**, operante senza fini di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Principi fondanti

L'Associazione si fonda su 3 principi:

1. Assenza di valori ideologici e politici che animino i fini e le attività dell'Associazione;
2. Indipendenza associativa e finanziaria da qualsiasi partito, relative organizzazioni affiliate e da organizzazioni sindacali politicamente schierate;
3. Utilizzo dei metodi della democrazia partecipativa, ispirati a principi di uguaglianza di tutti gli associati.

ARTICOLO 3

Scopi e attività

L'Associazione è aconfessionale. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, come ad esempio:

- 
- a. Sviluppare le funzionalità, l'integrazione, la comunicazione e l'unione della comunità studentesca e cittadina dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum secondo valori quali partecipazione, integrazione e dialogo, e difenderne gli interessi;
 - b. Organizzare eventi ricreativi, sportivi, culturali e formativi indirizzati principalmente agli studenti e alle studentesse dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum;
 - c. Favorire la comunicazione tra gli organi dell'ateneo dell'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum e il corpo studentesco;
 - d. Essere un canale di intermediazione per promuovere i servizi pubblici e privati, iniziative ed eventi presenti nelle città dove ha sede l'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum;
 - e. Promuovere la partecipazione alle attività e iniziative organizzate dall'Università di Bologna – Alma Mater Studiorum;
 - f. Porre al centro della vita studentesca la partecipazione alle assemblee degli associati al fine di aumentare il benessere della comunità;
 - g. Costituire un canale di informazione relativo alle attività perseguite dai rappresentanti degli studenti regolarmente eletti per i vari organi di rappresentanza universitari;
 - h. Tutte le attività accessorie e direttamente connesse per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone le seguenti attività di interesse generale (art. 5 del D.Lgs 117/2017):

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. Formazione universitaria e postuniversitaria;
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. 1

documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 5

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto previa. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, a patto che queste ultime non siano mai presenti in numero superiore al 50% delle APS già diventate socie. Le APS e le persone giuridiche altre socie saranno rappresentate da un loro membro all'interno dell'Assemblea dei soci. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ARTICOLO 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata al pagamento di una quota associativa una tantum non rimborsabile il cui importo è deciso ogni anno dal Consiglio stesso e alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio

gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a partire dalla annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ARTICOLO 8

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 9

Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10

L'Assemblea

L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci. I compiti del Presidente dell'Assemblea sono i seguenti:

1. assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
2. controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
3. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea c/o informatica da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia

presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro scelto dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, massimo 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Le sottocommissioni si costituiscono su proposta di almeno un consigliere e con l'approvazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, al fine di realizzare uno scopo specifico e di portare avanti le attività specificate nel presente Statuto. Le sottocommissioni rimangono in carica fino alla realizzazione dello scopo per il quale sono create o per la durata dell'attività stabilita in Consiglio Direttivo. Le sottocommissioni hanno il compito di dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo. La sottocommissione delibera a maggioranza semplice in merito alla realizzazione di quello scopo specifico o l'attuazione delle attività specificate nell'art. 3. Fa parte di una sottocommissione qualsiasi socio che si impegna a partecipare attivamente allo svolgimento dell'attività portata avanti dalla sottocommissione.

ARTICOLO 12

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-

Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 13

Collaborazione con enti terzi

Quando si intende fare una collaborazione, proposta da un ente terzo, o da "Controcorrente" stessa, è necessario il consenso dei due terzi del Consiglio Direttivo (procedura aggravata)

ARTICOLO 14

Regolamenti

Il presente Statuto potrà essere integrato da regolamenti stilati dagli organi associativi.

ARTICOLO 15

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da una persona sorteggiata tra gli associati. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.



ARTICOLO 17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Faenza, 16 marzo 2026

Il Presidente Stefano Alfani

Il Segretario Luca Bonelli



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 20/03/2016 al N. 209
Serie 3 per € 8

ESECUITE



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

L'addetto
Laura Prelati